

# L'inutilità fatta legge

Al di là degli aspetti più pittoreschi, come la possibilità di difendersi "di notte", la riforma sulla legittima difesa approvata dalla Camera non risolve né migliora in alcun modo l'attuale normativa ma, anzi, aggiunge ulteriore confusione

Di **Gabriele Bordoni**



La normativa sulla legittima difesa dimostra ancora una volta di essere un tema caldo, anzi caldissimo. Dopo anni di dibattiti, inchieste, proposte di legge di iniziativa popolare con relative raccolte di firme (oltre 2,5 milioni...), diatribe infinite tra chi vorrebbe reagire a proprio piacimento già alla sola violazione di domicilio e chi considera inammissibile reagire anche di fronte al rischio della vita e dell'incolumità, la Camera dei deputati si è finalmente espressa, approvando uno degli innumerevoli ddl presentati dai vari schieramenti, lo scorso 4 maggio. Nella fattispecie, si tratta del ddl proposto da un esponente della maggioranza, il deputato del Partito democratico David Ermini, integrato dagli emendamenti proposti da un altro partito di maggioranza, Alternativa popolare (il partito fondato dall'ex ministro dell'Interno, oggi ministro degli Esteri, Angelino Alfano). Il risultato, ora al vaglio della commissione Affari costituzionali del Senato, è stato talmente "pregevole" che immediatamente dopo l'approvazione, lo stesso segretario del Pd, Matteo Renzi, lo ha aspramente criticato. Per non parlare degli altri politici, specialmente dell'opposizione, come Matteo Salvini della Lega Nord (da tempo impegnato in una battaglia massimalista secondo la quale "la difesa è sempre legittima"). Di conseguenza, è praticamente certo che in Senato ven-

La proposta di riforma della legittima difesa approvata alla Camera fa riferimento ad aggressioni commesse "in tempo di notte". Locuzione non facile da interpretarsi nella pratica e sperequativa rispetto al giorno...

ga in qualche misura emendato, specialmente nei suoi aspetti più grotteschi come quell'ormai leggendario riferimento alla "difesa notturna" che tanti frizzi e lazzi ha suscitato nel mondo dei *social network*.

## La riforma

Il testo approvato dalla Camera interviene sugli articoli 52 e 59 del codice penale e, inoltre, prevede che sia lo Stato ad accollarsi le spese per il difensore e il giudizio, nel caso in cui all'imputato sia riconosciuta la legittima difesa o lo stato di necessità. Allo scopo, è stato previsto un fondo di 295.200 euro a decorrere dal 2017.

Per quanto riguarda la sostanza delle modifiche, rispetto alla formulazione attualmente vigente dell'articolo 52 (che, ricordiamo, era già stato modificato nel 2006 su proposta della Lega Nord), è stato aggiunto un ulteriore, criticatissimo comma che, nel caso di una violazione di domicilio, introduce una presunzione di proporzionalità della reazione "a un'aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell'introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno".

Inoltre, all'articolo 59 del codice penale viene introdotta una fattispecie di esclusione dell'eccesso colposo di legittima difesa: "la colpa dell'a-

gente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale". Una lettura frettolosa di queste nuove norme potrebbe far pensare che al cittadino siano stati effettivamente concessi nuovi strumenti non già per difendersi, bensì per vedere più facilmente riconosciute le proprie ragioni nell'inevitabile giudizio seguente. In realtà, purtroppo, le cose si sono soltanto complicate ulteriormente.

## Un esame critico

Come sempre e come ovvio, il tema della legittima difesa scuote le anime e accende i dibattiti, non solo fra i giuristi, ma in tutti i luoghi di confronto sociale; specialmente quando se ne discute a margine di proposte di riforma normativa sorte sull'onda emotiva legata a fatti particolarmente gravi che hanno visto vittime inermi cittadini, trovatisi in balia di delinquenti spietati e sanguinari. La proposta ora in via di approvazione parlamentare non è sfuggita a questa regola e ha riaperto il dibattito che seguì la riforma dell'articolo 52 cp intervenuta nel 2006, intorno alla quale avemmo modo di confrontarci, anche pubblicamente, con magistrati, avvocati, docenti e rappresentanti delle forze di polizia, coinvolgendo il pubblico e cercando di dare risposte ai quesiti che venivano posti da chi ascoltava, tutti calati nella realtà e alla ricerca di qualche certezza; una certezza che, tuttavia, quella riforma non era in grado di garantire.

Ora si cerca nuovamente di porre alcuni punti fermi, ma non pare che questo obiettivo sarà semplice da raggiungere. Senza entrare sul piano tecnico forense e partendo dal considerare il tema della difesa armata, basta svolgere alcune riflessioni generali per verificare la tenuta pratica dell'istituto che uscirebbe da questa riforma. In primo luogo, rimarcando come la riforma del 2006 si fosse dedicata in particolare al carattere della

**1** La camera dei deputati ha approvato la il ddl proposto dal deputato Pd David Ermini, con emendamenti proposti da Alternativa popolare. Adesso la parola passa al senato.

**2** Tra i partiti politici più attivi e "massimalisti" sulla questione della legittima difesa c'è la Lega Nord, che ha adottato lo slogan "la difesa è sempre legittima".



**1**

proporzione fra aggressione e reazione, stabilendo che, nel caso di violazione di domicilio, sussisteva il rapporto di proporzione se taluno usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. Al che si era posto il quesito, fra i tanti destatati dalla formulazione della legge, se un'arma detenuta in casa carica e pronta all'uso fosse da considerare "legittimamente detenuta" a fronte di un articolo 20 della legge 110/75 che impone accorgimenti nella custodia delle armi (anche senza spingersi ai famigerati armadi blindati) tali da esporre a censura chi tenesse una pistola carica sul proprio comodino, passibile di essere considerata, in quelle condizioni, non regolare quale oggetto di difesa.

Attualmente, invece, sulla falsariga dell'articolo 122-6 del Codice penale francese (per il quale "si presume di aver agito per legittima difesa colui che commette l'atto: 1. per respingere, di notte, l'ingresso con effrazione, violenza o mezzo fraudolento in un luogo abitato; 2. Per difendere se stesso contro gli autori di furti o saccheggi effettuati con violenza") si è immaginato di recare maggiore libertà operativa e di reazione a chi si difenda di notte, escludendo altresì l'errore per chi si sia trovato ad agire, in quei frangenti, in uno stato di "turbamento psichico" causato dall'intruso.

Tuttavia, anche in questo caso viene da pensare se il riferimento alla notte sia teso a evocare il buio, piuttosto che non un momento in cui tendenzialmente le persone riposano; nel primo caso, ci sarebbe da chiedersi se sia meglio fronteggiare chi ci entra in casa con la luce alla cinque di mattina di giugno o, piuttosto, chi lo fa verso le cinque di pomeriggio a dicembre. Se, invece, si fa riferimento al tempo del riposo, si dovrebbero considerare coloro che, facendo turni di notte al lavoro, dormono di solito durante le ore del giorno. Insomma, basta pensare a queste ricadute per capire come le sperequazioni sarebbero grandi e, probabilmente, non giustificabili secondo ragionevolezza. Inoltre, il richiamo al turba-



**2**

mento psichico quale condizione capace di scusare l'errore di chi si sia difeso senza che ne ricorressero i presupposti, mentre comporta difficoltà nel provare quella condizione sul piano scientifico, rischia di generalizzare quella giustificazione così illimitata, posto che (nei fatti) è ben difficile che colui che si trova ospiti sgraditi in casa, notte o giorno che sia, dovendo risolversi a rivolgersi verso di loro violenza, lo faccia senza rimanerne fortemente turbato.

Senza considerare la problematica coniugabilità concettuale di questa disposizione con una norma del nostro codice penale, l'articolo 90, per il quale "gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità", in quanto possono assumere rilevanza come cause di esclusione o attenuazione dell'imputabilità solo allorché dipendano da una vera e propria infermità di mente.

Ancora, sempre ragionando per paradossi, ma così vagliando la tenuta complessiva della proposta, pare abbastanza stridente che un reato (la violazione di domicilio, articolo 614 cp) trovi una sanzione nel codice con pena massima di tre anni di reclusione che salgono a cinque per i casi

aggravati quando, invece, può comportare la pena di morte per chi si trovi a essere punito non dallo Stato, ma dal padrone di casa, terrorizzato perché svegliato nella notte da un ladrunco concretamente inoffensivo verso le persone.

Insomma, pare proprio che anche questa volta, nell'intento di consegnare certezze ai cittadini e speculari spauracchi ai malviventi, si sia intervenuti in maniera, in verità, non sempre logica e tanto meno coerente, finendo per ingenerare possibili anomalie e indurre più dubbi di quelli che si intendeva fugare nei cittadini.

Il punto, del resto, è che, come già rilevammo dieci anni fa, ogni norma giuridica è astratta perché non fa riferimento a una situazione concreta, ma soltanto ipotetica: è praticamente impossibile che due fatti, nel loro svolgimento, si verifichino in modo identico, da qui l'esigenza di avere norme che prevedano, astrattamente, il più ampio spettro possibile di condotte. Inoltre ogni processo che viene celebrato ha una componente di variabili che si combinano in una infinità di ipotesi, le fonti di prova, le singole prove raccolte, l'ambiente sociale, il soggetto che è chiamato a rispondere, la formazione culturale, politica e

## LA SOLITA CONTRAPPOSIZIONE IDEOLOGICA

Sono ormai alcuni anni che si moltiplicano i casi di veri e propri assalti nelle abitazioni o nei luoghi di lavoro degli italiani da parte di malintenzionati che, purtroppo, hanno dimostrato di non avere alcun problema a picchiare, sevizare e uccidere i legittimi occupanti per ottenere il loro bottino (talvolta anche magrissimo in relazione agli "sforzi").

Per questo motivo, almeno dai primi anni Duemila la politica si è lungamente intrattenuta sulla questione della legislazione inerente la legittima difesa: siccome siamo in Italia, però, il confronto non è quasi mai arrivato a discutere del merito, limitandosi a una più semplice e comoda contrapposizione ideologica tra i fautori dell'ormai trito e ritrito "Far west" ("la difesa è sempre legittima", tuona da mesi il segretario della Lega Matteo Salvini) e chi invece considera inammissibile qualsiasi tipo di reazione di fronte alla minaccia non solo (e non tanto) dei propri beni, ma anche della propria incolumità, insistendo invece sulla necessità di potenziare le forze dell'ordine, per poi "lasciar fare a loro". Al di là del fatto che non si capisce per quale motivo le due cose (una legislazione più moderna sulla difesa personale e forze dell'ordine più efficienti) debbano risultare in contrapposizione (è evidente che se il ladro piomba nella camera da letto del malcapitato proprietario, il presidio del territorio non ha funzionato e non vi è più la possibilità materiale di chiamare le forze dell'ordine), il quadro offerto dai vari partiti politici è stato quantomai confuso, individualista e, in ultima analisi, orientato più che altro alla visibilità di partito piuttosto che alla risoluzione condivisa (quindi, auspicabilmente, equilibrata ed efficace) del problema. Come è noto, l'ultima riforma in tal senso (la prima da quando fu concepito il codice penale nel 1930) è del 2006, fortemente voluta dalla Lega Nord. La quale è tornata sull'argomento nel 2015 (primo firmatario Nicola Molteni) per migliorare ulteriormente la normativa, prevedendo

la legittimità della difesa "per respingere l'ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un'abitazione privata o in ogni altro luogo nel quale venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale". Sempre nel



David Ermini, deputato del Partito democratico, è stato il presentatore del ddl poi approvato dalla Camera (con modifiche).

2015, anche Fratelli d'Italia ha presentato un proprio progetto, di segno analogo. A queste iniziative si è in parte sovrapposto, nel 2016, quello presentato dall'Italia dei valori, che ha avuto un grandissimo riscontro da parte dei cittadini, visto che ha raccolto 2,5 milioni di firme (record assoluto nella storia repubblicana)... per essere poi "dimenticato" in Parlamento. Tra gli elementi più originali di questa proposta, c'era la possibilità di escludere qualsiasi tipo di risarcimento economico all'aggressore nel caso in cui non fosse stata riconosciuta alla vittima la legittima difesa. Sempre al 2016 risale la proposta della senatrice Raffaella Bellot (componente "Fare!" del gruppo misto) che modifica l'articolo 52 cp con la presunzione di legittimità della difesa personale "Se l'introduzione o il trattenimento di cui all'articolo 614 avvengono

con violenza o minaccia, con l'uso di un'arma, da persona travisata o da più persone riunite"; modifica l'articolo 55 cp escludendo la colpa "qualora i limiti stabiliti dalla legge si eccedano a causa di turbamento, paura o panico" e modifica l'articolo 59 cp escludendo la colpa quando "l'errore sia determinato da turbamento, paura o panico". Nel 2017, infine, la proposta patrocinata dal Movimento nazionale per la sovranità (presidente nazionale Francesco Storace, segretario Gianni Alemanno), che si proponeva di modificare l'articolo 52 del codice penale introducendo un originale criterio di giudizio: "Se l'offesa crea una situazione di pericolo per la vita o l'incolumità di una o più persone la proporzionalità va valutata in relazione ai mezzi di difesa a disposizione". La proposta consentiva anche l'uso della forza "attraverso ogni mezzo idoneo, comprese le armi da fuoco legalmente detenute, per respingere chi sia introdotto all'interno del domicilio dell'agente. La pericolosità dell'offesa è, comunque, sempre presunta e la reazione è sempre adeguata contro chi si introduce, al fine di commettere reati, in abitazioni o loro dipendenze o all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, anche momentaneamente non abitato". La proposta modificava anche l'articolo 55 cp, stabilendo che "L'eccesso colposo non è punibile se si è agito per la concitazione, la confusione o la paura creata dall'aggressione. Non possono essere disposte misure cautelari a carico di chi ha commesso il fatto nelle situazioni previste dal (proposto) comma 4 dell'articolo 52". Il Pd, come è noto, dopo aver lungamente osteggiato qualsiasi riforma in tal senso, ha avanzato la propria proposta tramite il primo firmatario David Ermini, che poi, modificata secondo le indicazioni del partito Alternativa popolare di Angelino Alfano, è stata approvata dalla Camera. (R.P.)

religiosa del giudice. Tutte variabili che non potranno essere efficacemente controllate da alcuna legge ed è fanciullo il pensiero di chi immagina un giudice al quale vengano legate le mani dalla legge.

D'altra parte, se le scriminanti trovano la propria ragion d'essere in un bilanciamento tra gli interessi della persona offesa e quelli lesi dalla vittima nel tentativo di difendersi, operato dal giudice nel caso concreto, imponendo la nuova proposta quella sorta di presunzione della scriminante nei casi di aggressione di notte o reazione a introduzione nei luoghi di privata dimora con violenza, minaccia o inganno, di fatto verrebbe impedita l'analisi di ogni singolo caso in maniera ragionata e attenta, preferendosi l'astratta previsione presuntiva di una norma che, in verità, l'esperienza insegna che non reggerà, se non al vaglio della corte costituzionale, nemmeno al setaccio della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Ecco, bastano queste brevi note per comprendere quanta ulteriore incertezza finisca per introdurre questa novella di diritto penale "simbolico"; quando la soluzione sta soltanto nello sforzarsi di analizzare ogni singolo episodio con lucidità e attenzione massima ai dettagli, tenendo conto in concreto del contesto in cui si è sviluppata l'azione, al netto di preconcetti, da una parte, quanto di ipocrisie dall'altro.

Un Paese civile si misura su questo piano che è quello della cultura e della libertà effettiva di pensiero, oltre che della coscienza delle leggi; non rincorrendo chimere di certezze semplicistiche né inzeppando la legge di concetti malcerti e pericolosi.

## I commenti

"Anzitutto", ha commentato l'avvocato e giurista Ivan Russo (autore, tra le altre cose, del libro *Sistema penale di armi, esplosivi, munizioni, caccia e tiro*), "occorrerebbe smetterla di dilungarsi sul "tempo di notte" e sugli "ovvero" (si perde di vista l'essenziale): scempiaggini giuridiche e lessicali, è vero, tuttavia non dannose più di tanto. Ciò che invece va, sul punto, maggiormente evidenziato è che l'intero nuovo comma dell'art. 52 è del tutto inutile, ridondante, confusionario. E di vero, questo comma non sposta una virgola rispetto a quanto già stabilisce il vigente comma 1 dell'art. 52; infatti, è evidente che un'introduzione



1 Il segretario dell'Idv, Ignazio Messina, durante la raccolta di firme per il progetto di legge concepito dall'Italia dei valori. Nonostante abbia raccolto circa 2,5 milioni di firme (record assoluto nella storia repubblicana), si è arenato in Parlamento senza apparente speranza.

2 I politici contrari a una estensione (ma anche solo "chiarificazione") della normativa sulla legittima difesa propugnano, al suo posto, un potenziamento delle forze dell'ordine. In realtà, le due cose non sono affatto alternative o in contrasto tra loro.

ne nel domicilio con violenza, minaccia o inganno pone le condizioni per una legittima difesa, già ai sensi del comma 1. In merito, poi, contrariamente a quanto si dice, il nuovo comma non legittima a sparare al ladro che non aggredisca, giacché il campo è ancora dominato dal comma 1 (come richiamato dal nuovo comma), e non già dai successivi capoversi (quelli che trattano dell'arma). Contrariamente a quanto si blatera, gli attuali commi 2 e 3 dell'art. 52 stabiliscono una presunzione assoluta di proporzione (*iuris et de iure*) nelle condizioni ivi descritte. A dispetto di quanto si legge e si sente dire, la più recente giurisprudenza è ormai pacificamente attestata su tali posizioni. Ciò conferma la totale inutilità del nuovo comma 2. Molto pericoloso, invece, è il nuovo comma inserito in calce all'articolo 59: esso è foriero di ben tre pericolose sciocchezze giuridiche. Anzitutto, richiama il secondo e il terzo comma dell'articolo 52, lasciandone fuori quello che sarebbe il comma 4. Io non so se sia un refuso o una corbelleria concettuale, ma il fatto è che ne rimane fuori la speciale difesa abitativa nei luoghi adibiti ad attività commerciali, professionali, imprenditoriali. Né si potrebbe dire che, siccome il nuovo comma 4 dell'art. 52 (come ora modificato) evoca i commi secondo e terzo, la disciplina dell'articolo 59 si applichi sic et simpliciter al nuovo comma 4; da un lato, infatti, l'interpretazione sistematica vuole che il richiamo di una norma a determinati commi di altre disposizioni vada strettamente limitato agli specifici capoversi evocati; dall'altro, ogni giurista obietterebbe che, se si volesse estendere il dictum al comma 4 dell'art. 52, basterebbe che il nuovo comma dell'art. 59 semplicemente recitasse: «Nei casi di cui ai capoversi dell'art. 52...». Circa la necessità del grave turbamento psichico, si è già detto e scritto che è una corbelleria la quale, tra l'altro, renderebbe inapplicabile l'articolo 2 cp ai fatti pregressi, poiché, pur essendosi al cospetto di abolitio criminis, il punto circa il turbamento o non turbamento non è certo stato deliberato dalle sentenze di merito: a maggior ragione, non po-



trebbe essere valutato dal giudice dell'esecuzione (art. 673 cp), trattandosi di giudizio di merito non esplicitato dal giudicato. Infine, vien fuori altra ignoranza crassa di chi si picca di baloccare con il diritto penale: mi riferisco alla descrizione della «reazione... in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita...». Orbene, se esiste tale situazione di pericolo, per giunta attuale (come specifica il nuovo comma dell'art. 59), il tema della legittima difesa putativa c'entra come i wurstel dopo la torta nuziale: le tematiche dovrebbero essere, con pertinenza, inserite sub l'art. 55 (che regola appunto le reazioni nelle situazioni di pericolo), e non all'art. 59, che regola l'esatto contrario: ossia la reazione in una situazione in cui il pericolo non esiste per niente, ma è semplicemente supposto per colpa di chi reagisce. Insomma, anziché chiarire che la non punibilità si estende sia ai casi di colposa legittima difesa putativa (comma 2 dell'art. 59), sia a quelli di eccesso colposo in legittima difesa (reale o putativa: art. 55), sia al cospetto di colpa nell'esecuzione dell'azione difensiva (sempre art. 55: voglio sparare alla gamba, ma attingo il petto), la riforma dell'art. 59 cincischia, in modo confusionario e giuridicamente indecente, su una delibazione, per giunta parziale ed erronea, della colposa legittima difesa putativa. Insomma, sarebbe addirittura stata preferibile la prima versione "Ermini", la quale almeno accennava all'errore circa "i limiti imposti": e dunque si rivolgeva, pur se con impropria "collocazione" e solo implicitamente, ai temi governati dall'art. 55. Quanto al rimborso delle spese legali, di là dalle lungaggini per recuperarle, esse sono minime, dovendosi applicare le regole che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato: spesso, nei processi ordinari, se le udienze sono poche o mancano, il giudice liquida somme inferiori ai 1.000 euro".

Anche l'Associazione italiana dei professori di diritto penale ha reso pubblico un comunicato nel quale esprime profonde critiche al progetto di legge: "Per un verso", si legge nel comunicato, "i difetti di formulazione tecnica della norma consegnano alla magistratura e ai consociati una nuova legittima difesa domiciliare dai contorni ancor più incerti della disciplina attualmente



**1** La norma approvata alla Camera consente di escludere l'eccesso colposo di legittima difesa se la reazione è il risultato di un grave turbamento psichico causato da un pericolo attuale per la vita, l'integrità fisica, la libertà personale o sessuale.

**2** Alla fine, il testo in discussione in Senato non propone significativi allargamenti dei casi in cui sia consentita la legittima difesa con armi da fuoco. C'è molta apparenza, ma poca sostanza!

vigente, nei casi in cui l'aggressione avvenga "di notte" (termine di non agevole determinazione) o l'aggressore si sia introdotto nei luoghi ivi indicati "con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno"; si attribuisce rilevanza al grave turbamento psichico in cui versa la vittima dell'aggressione, in un contesto peraltro che nulla ha a che vedere con i casi di eccesso di reazione della vittima di cui si è occupata la magistratura".

L'Associazione sottolinea anche che "a preoccupare sono soprattutto le linee di politica criminale che, pur attraverso una tecnica legislativa del tutto incoerente, farraginoso e contraddittoria, rischiano di consegnare ai consociati messaggi distorti sugli effetti dell'ampliamento per via normativa degli spazi di liceità della condotta difensiva; che siano giustificate anche reazioni sproporzionate rispetto ai beni messi in pericolo; che la nuova disciplina si traduca in uno strumento di effettivo rafforzamento della tutela dei beni della vittima".

Dello stesso tenore è stata la dichiarazione resa da Francesco Petrelli, segretario generale dell'Unione delle camere penali: "Come si fa", ha osservato, "a dire quando il turbamento psichico è grave?", per poi concludere che "ogni volta che il legislatore cerca di introdurre elementi oggettivi, rischia invece di inoculare una maggiore incertezza nella valutazione del fatto".

Anche il Comitato direttiva 477 ha diramato un comunicato nel quale "non può che prendere atto della sostanziale inutilità della "riforma" della legittima difesa approvata dalla Camera dei Deputati e lamentare la strumentalizzazione politica che è stata fatta dell'argomento, il quale è stato ridotto dalla maggioranza e dal governo a testo complicato e ambiguo, sostanzialmente una provocazione per coloro che invece richiedono una normativa più chiara e una maggiore tutela dell'onesto aggredito piuttosto che del disonesto aggressore. Trascurando l'ambiguità delle modifiche all'art. 59 cp e la censurabile distinzione tra aggressioni diurne e notturne, si deve infatti con-



## L'ARTICOLO 52 MODIFICATO

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all'offesa.

**Fermo restando quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell'introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.**

**Nei casi di cui al secondo comma** sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- La propria o la altrui incolumità;
- I beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

**Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma** si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

## L'ARTICOLO 59 MODIFICATO

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.


Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

**Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.**

*statare come le circostanze solo apparentemente scriminanti inserite all'art. 52 non apportino alcuna novità nei confronti del testo attuale in quanto comunque esplicitamente dipendenti dal requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa già in vigore. Ne consegue che nelle situazioni elencate la difesa si considererebbe legittima solo secondo i parametri attuali, come d'altronde qualsiasi altra circostanza non esplicitamente prevista dal testo approvato e non si intravede in ciò alcuna novità realmente positiva. Non solo quindi il nuovo testo non apporta alcun innovazione o ampliamento della legittima difesa, ma al contrario aumenta il livello di confusione e di interpretabilità della norma mentre è conclamato che la necessità sia quella di garantire chiarezza ed oggettività. Ulteriormente provocatoria risulta l'approvazione del testo contestualmente alla promessa di modifica in Senato, poiché il*



**1** La normativa italiana, rispetto per esempio a quella francese, non fa alcuna differenza tra armi da fuoco "vere" e strumenti di autodifesa non letali come le pistole calibro 12 Sapl. Anche questo potrebbe essere uno spunto di riflessione.

**2** Una vignetta in puro stile yankee che, pur con i dovuti distinguo, centra però il problema di fondo: spesso, quando c'è un intruso in casa propria, non c'è il tempo né di vestirsi, né di chiamare le forze dell'ordine.

*secondo passaggio alla Camera che ne deriverà ed i tempi molto limitati per terminare l'iter renderanno con molta probabilità impossibile l'approvazione definitiva della legge. Ci domandiamo infine che considerazione sia stata data, dalla Camera dei deputati e dal governo, ai due milioni di cittadini che hanno sottoscritto la proposta di iniziativa popolare sull'inviolabilità del domicilio promossa da l'Italia dei valori, nei fatti rimasta completamente ignorata ma che introduceva l'importante principio secondo cui colui che commette un reato non può reclamare eventuali danni subiti durante l'azione criminale. Nell'attuale clima pre-elettorale, il Comitato Direttiva 477 reputa essenziale chiedere a tutti i partiti una chiara presa di posizione in materia di legittima difesa, problema che, a nostro avviso, deve essere risolto prima del termine della legislatura. Anche in merito a quelle che saranno le nostre proposte in materia alle varie forze politiche, vi terremo informati sulla questione in modo da offrire ai cittadini elettori una visione aggiornata e completa di come i vari partiti affronteranno la questione".*